

D.R. Rep. n. 27/2022

Prot. n. 540 del 27/05/2022

Torrevecchia Teatina, 27 maggio 2022

IL RETTORE

VISTO l'art.19 della legge del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto-legge 9.02.2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella Legge 4.04.2012 n.35;

VISTO il D.M. 226 del 14 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 308 del 29 dicembre 2021 ed entrato in vigore il 13 gennaio 2022;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 15/2022 del 23 maggio 2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36/2022 del 24 maggio 2022;


DECRETA

Art. 1 - È emanato il "Regolamento dei dottorati di ricerca", allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di UNIDAV entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra immediatamente in vigore

IL RETTORE

Prof. Giampiero di Plinio



REGOLAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione, principi generali e definizioni	3
Articolo 2 - Procedure per l'istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato	3
Articolo 3 – Convenzioni e consorzi	4
Articolo 4 - Requisiti per l'attivazione.....	4
Articolo 5 - Organi dei Corsi di Dottorato	5
Articolo 6 - Il Coordinatore	7
Articolo 7 - Sistema di valutazione e assicurazione della qualità.....	7
Articolo 8 - Attività formative e competenze.....	7
Articolo 9 - Borse di studio.....	9
Articolo 10 - Contributi ed esoneri	10
Articolo 11 – Selezione dei dottorandi e requisiti di ammissione	10
Articolo 12 - Prove di ammissione.....	11
Articolo 13 - Commissioni giudicatrici.....	11
Articolo 14 - Ammissione sovranumeraria	12
Articolo 15 - Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo	12
Articolo 16 – Diritti e doveri dei dottorandi.....	13
Articolo 17 – Esclusioni, sospensioni e congelamenti, proroghe	14
Articolo 18 - Rappresentanza dei dottorandi.....	15
Articolo 19 - Tesi di Dottorato.....	15
Articolo 20 – Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati.....	16
Articolo 21 – Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.....	16
Articolo 23 – Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione.....	17
Articolo 24 - Cooperazione internazionale	17
Articolo 25 – Norme transitorie e finali.....	18

Articolo 1 - Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di Dottorato dell'Università Telematica Leonardo da Vinci ai sensi dell'art 1 commi 1, 2 e 3 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226.

2. Nell'organizzazione dei Corsi di Dottorato UNIDAV si ispira ai principi della Carta europea dei ricercatori, al fine di garantire le condizioni migliori per favorire lo sviluppo, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, nonché la formazione e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

3. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "MUR": Ministero dell'Università e della Ricerca;

b) "ANVUR": Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca

c) "UNIDAV": Università Telematica Leonardo da Vinci;

d) "Decreto": il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 ("Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati");

e) "Corso di dottorato": costituisce il terzo livello della formazione universitaria, di durata non inferiore a tre anni, che assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività;

g) "Dottorando": qualifica che si ottiene con l'iscrizione a un Corso di Dottorato decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo stesso;

h) "Dottore di ricerca": titolo accademico conseguito in seguito alla frequenza di un corso di dottorato, previo superamento dell'esame finale;

i) "Ciclo di dottorato": insieme dei Corsi di Dottorato attivati in un determinato anno accademico;

j) "Accreditamento": procedura di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto;

l) "Ufficio Dottorato": competente ufficio di supporto tecnico-amministrativo.

Articolo 2 - Procedure per l'istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato sono proposti, previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantirne la funzionalità e il controllo e monitoraggio delle attività ad esso connesse:

a) in caso di nuova istituzione, dal Senato accademico;

b) in caso di rinnovo, dal Coordinatore, sentito il Collegio dei docenti del dottorato e informato tempestivamente il Dipartimento.

2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula devono corrispondere alle tematiche di ricerca e agli obiettivi formativi caratterizzanti il Corso di Dottorato, riferiti ad ambiti ampi e chiaramente definiti. Anche la composizione del Collegio di Dottorato deve corrispondere alle tematiche e agli obiettivi di cui al presente comma con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti (art. 6 comma 2 del Decreto).

3. I Corsi di Dottorato sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Senato Accademico.

4. Le proposte di istituzione/rinnovo sono presentate non oltre il 30 novembre di ogni anno e si adeguano, nel contenuto e nel formato, alle linee-guida approvate dal Senato Accademico e alla normativa vigente.

5. Per ciascun anno solare il Rettore sottopone al Senato Accademico una ripartizione, tra le proposte valutate meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse di studio rese possibili dagli stanziamenti di bilancio, dalle indicazioni ministeriali nel trasferimento dei fondi per le attività di dottorato e dalle esigenze di riequilibrio, stabilendo i criteri per l'assegnazione delle borse su base premiale.

Articolo 3 – Convenzioni e consorzi

1. I Corsi di Dottorato possono essere accreditati anche in convenzione con soggetti che abbiano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori scientifici di interesse per il Dottorato. Tali soggetti possono anche essere sede amministrativa dei corsi. In particolare, i soggetti possono essere:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, accreditate ai sensi dell'art.15 del Decreto, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Nel caso di dottorati attivati ai sensi del presente articolo da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

Articolo 4 - Requisiti per l'attivazione

1. Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di dottorato:

1. Collegio dei docenti

- a) il Collegio docenti del dottorato è costituito, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un numero minimo di componenti, pari a dodici appartenenti a settori scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
- b) il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo a tempo indeterminato o ricercatori a tempo determinato di Università o di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori o ricercatori degli Enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
- c) i componenti dei collegi appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
- d) fermo restando quanto previsto alle lettere a), b) c), possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non

appartenenti a Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato adeguatamente certificata dal Collegio;

2. qualificazione scientifica del Coordinatore

a) Il coordinatore del Dottorato deve essere un professore in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

3. numero delle borse

a) disponibilità, per ciascun ciclo di Dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di Dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai Dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;

b) nel caso di Dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3 da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

c) possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni 3 con borsa.

4. Altri requisiti

a) esistenza di strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

b) previsione di attività formative e attività di ricerca avanzata;

c) identificazione eventuale di curriculum con specifici obiettivi formativi e programmi delle attività formative;

d) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;

e) la presenza di una pagina web, in italiano e in inglese, nel sito del Dipartimento cui afferisce il corso di dottorato, indicante chiaramente l'attività didattica programmata ed erogata, l'elenco dei docenti e dei dottorandi, le loro pubblicazioni ed una breve relazione annuale sull'attività svolta;

2. L'Università determina l'ammontare del contributo di funzionamento a favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare per la sostenibilità del corso di Dottorato e per attività esclusivamente destinate al buon funzionamento del corso stesso, per contribuire alle esigenze di mobilità dei dottorandi e per far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei concorsi di ammissione e delle prove finali.

Articolo 5 - Organi dei Corsi di Dottorato

1. Sono organi dei Corsi di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti è costituito da almeno dodici docenti, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

3. Ogni successiva variazione nella composizione del Collegio è deliberata dal Collegio stesso. Le variazioni predette sono comunicate all'Ufficio dottorato e al Dipartimento.

4. Per i professori e ricercatori universitari nonché per i ricercatori degli Enti pubblici di ricerca in servizio presso un altro Ateneo o Ente, la partecipazione al Collegio è subordinata al nulla osta da parte della struttura di appartenenza. Per i professori e ricercatori universitari in servizio presso UNIDAV è necessario il nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza per poter partecipare a Collegi di altre istituzioni. L'eventuale diniego deve essere motivato.

5. Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di Dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto, ivi compresi i corsi di Dottorato industriale di cui all'art. 10 e i corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del Decreto. La numerosità minima dei componenti resta pari a 12.

6. Il Collegio dei docenti cura in particolare:

- a) l'approvazione di convenzioni con Atenei, Enti di ricerca, istituzioni estere, imprese anche per co-tutela;
- b) la definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
- c) l'individuazione, per ciascun dottorando, di un supervisore e uno o più co-supervisori;
- d) la programmazione delle attività formative per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando;
- e) i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
- f) le ammissioni agli anni successivi al primo;
- g) le esclusioni e le sospensioni dei dottorandi;
- h) l'eventuale accoglimento della domanda di frequenza congiunta di una scuola di specializzazione medica;
- i) le scelte di tesi e i progressi nella preparazione delle stesse;
- j) l'ammissione dei dottorandi all'esame finale;
- k) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato;
- l) l'individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato;
- m) l'individuazione dei nominativi della Commissione giudicatrice per la prova di ammissione e della Commissione esaminatrice per l'esame finale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

7. I supervisori e co-supervisori di cui al precedente comma 6 lett. c), tra i quali almeno uno deve essere di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, devono fare riferimento al settore scientifico-disciplinare, anche attribuito, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato con un'adeguata esperienza nella supervisione della ricerca per offrire al dottorando il sostegno e il supporto adeguati allo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi. I supervisori e co-supervisori devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del Dottorato. In caso contrario il Collegio docenti garantisce, con un nuovo supervisore, l'affiancamento del dottorando fino al conseguimento del titolo.

8. Alle riunioni del Collegio possono partecipare, su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato.

9. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai componenti del Collegio nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo in materia.

Articolo 6 - Il Coordinatore

1. Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, facente parte di UNIDAV o di una Università in consorzio o convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto.
2. Il coordinamento è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità da registrarsi nel Verbale della votazione, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. Il Coordinatore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica 3 anni e non può essere immediatamente rieleggibile per più di una volta.
5. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Collegio e utilizza i fondi di funzionamento del Dottorato di cui al precedente art. 4 comma 2, nel rispetto delle procedure di spesa.
6. Il Coordinatore autorizza i dottorandi allo svolgimento di periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero.

Articolo 7 - Sistema di valutazione e assicurazione della qualità

1. I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale dei corsi.
2. Il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, curano la definizione e la valutazione di criteri e indicatori, promuovono l'attivazione dei sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a:
 - a) il funzionamento complessivo dei Corsi e l'efficienza rispetto alle risorse impegnate;
 - b) il livello di internazionalizzazione;
 - c) la formazione dei dottorandi;
 - d) le attività di ricerca dei dottorandi;
 - e) gli esiti occupazionali;
 - f) la permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento anche avvalendosi delle indagini di valutazione del corso di dottorato di cui all'art.16 comma 11 del presente Regolamento;
 - g) il numero di borse aggiuntive attivate mediante convenzioni ovvero ottenute grazie alla partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali o internazionali.

Articolo 8 - Attività formative e competenze

1. I Corsi di Dottorato di ricerca consentono l'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche a livello internazionale, e presso soggetti pubblici e privati anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività e nell'esercizio delle libere professioni.

2. Sono organizzate, anche in comune tra più dottorati, attività di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico nonché nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, ivi inclusa la conoscenza dei bandi competitivi, della valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.

3. Le attività didattiche impartite nei corsi di Dottorato sono computabili ai fini della rendicontazione della didattica frontale da parte dei docenti dell'Ateneo.

4. La formazione dottorale di cui al comma 2, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, dovrà consentire di:

a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione anche di tipo competitivo;

b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;

c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee e nel PNRR;

d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee-guida per l'assicurazione della qualità;

5. La formazione dottorale di cui al comma 2:

a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;

b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;

c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;

d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;

e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;

f) garantisce attività di alta formazione, anche svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo. Ciascun Collegio definisce ogni anno il piano delle attività formative a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando. Il programma formativo, che può essere organizzato anche in comune tra più dottorati, prevede insegnamenti funzionali al percorso. Il piano formativo comprende anche seminari di alta qualificazione, journal club e altro, suddivisi tra i vari anni di durata del corso, con l'indicazione dei requisiti di frequenza, delle modalità di svolgimento e di verifica delle conoscenze, competenze e abilità acquisite e dei relativi crediti formativi.

6. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate a cura del Coordinatore da un documento allegato al diploma finale.

Articolo 9 - Borse di studio

1. L'Ateneo determina per ciascun ciclo l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio tenendo conto anche dei fondi acquisiti mediante finanziamenti provenienti da enti pubblici/privati e altre sedi universitarie.
2. L'Ateneo conferisce i posti di dottorato e le borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
 - a) i posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito;
 - b) le borse disponibili sono attribuite secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.
 - c) a parità di merito prevale la valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente.
3. Le borse di studio hanno durata di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti.
4. L'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata legale del corso. In caso di rinuncia definitiva e irrevocabile alla borsa di studio per motivi personali sono attribuite le mensilità residue al primo vincitore di posto senza borsa utilmente classificatosi nella medesima graduatoria del rinunciatario. L'importo delle borse di studio di dottorato non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente ed è fissato con Decreto del Rettore.
5. In caso di sospensione del dottorando dal corso di dottorato o di esclusione dallo stesso o di incompatibilità sopravvenuta non è dovuta l'erogazione della borsa.
7. Il pagamento della borsa di studio è effettuato mensilmente.
8. L'importo della borsa di studio è aumentato mensilmente del 50% per gli eventuali periodi di studio o ricerca all'estero che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Coordinatore del corso e comprovati da un'attestazione dell'Istituzione ospitante, per un periodo non superiore ai 12 mesi. Tali documenti dovranno essere consegnati all'Ufficio dottorato al termine del periodo di soggiorno all'estero. Il periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.
9. La misura del reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di dottorato è stabilita con decreto del Rettore e non può comunque superare l'importo della borsa stessa.
10. I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente e dal successivo art. 15; in caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione.
12. A ciascun dottorando compete, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo attribuite dal ministero e, in subordine, di quelle esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Di tale specifico contributo riferito al singolo dottorando si dà conto annualmente nella scheda di richiesta del finanziamento. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa ed è pertanto decaduto dallo status di dottorando, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini. Per i dottorati di interesse nazionale la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell'importo della borsa.
13. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Articolo 10 - Contributi ed esoneri

1. Gli iscritti a Corsi di Dottorato di ricerca sono tenuti a rispettare gli adempimenti richiesti per confermare l'iscrizione all'anno successivo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ma non dal pagamento dell'imposta di bollo.
3. I dottorandi iscritti senza borsa di studio sono tenuti al pagamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo.

Articolo 11 – Selezione dei dottorandi e requisiti di ammissione

1. L'ammissione ordinaria al dottorato avviene almeno una volta all'anno sulla base di una selezione a evidenza pubblica, emanata con bando pubblico di norma entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.
2. L'Ateneo, su conforme delibera degli Organi di governo, può emanare un altro bando di concorso per l'ammissione al medesimo anno accademico, in presenza di significativi finanziamenti resisi disponibili successivamente destinati a una pluralità di corsi di dottorato/borse di dottorato nell'ambito di collaborazioni nazionali o internazionali.
3. I bandi di ammissione sono emanati dal Rettore dell'Università che dispone anche la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Il bando di concorso indica:
 - a) il numero dei posti per ciascun corso di dottorato di ricerca;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio, nonché il numero dei posti attivati in collaborazione con le imprese, i Dottorati industriali e i contratti di alto apprendistato, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse; l'ammontare dei contributi a carico dei dottorandi;
 - c) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati;
 - d) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
 - e) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali.
5. Il bando può prevedere che, qualora il numero delle domande di candidatura ecceda il limite indicato nello stesso bando, si proceda alla preselezione dei candidati mediante lo svolgimento di una prova scritta basata su test a risposta breve o chiusa sulla base di modelli internazionali.
6. Riserve di quota delle borse possono essere destinate a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato, prevedendo eventualmente modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e graduatorie separate.
7. Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, viene pubblicato sul sito dell'Ateneo e pubblicizzato, sempre in via telematica, sul sito europeo Euraxess e sul sito istituzionale del MUR.
8. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, laurea dell'ordinamento previgente o titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero riconosciuto idoneo. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
9. Sono ammessi "con riserva" alle prove di ammissione anche coloro che conseguono il titolo di accesso tra la data di presentazione della domanda e la data di iscrizione indicata nel bando di concorso. Il conseguimento

del titolo deve essere comunicato all'Università secondo le modalità previste dal bando entro, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

10. Chi ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato, purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo. Non possono comunque percepire la borsa di studio coloro i quali abbiano già beneficiato di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato in Italia.

Articolo 12 - Prove di ammissione

1. Per le prove di ammissione nel bando devono essere indicati specifiche modalità e criteri di selettività e di evidenza pubblica che saranno applicati dalle Commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 13, salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 1 lett. b) per i cittadini stranieri.
2. Ciascun Collegio dei docenti può integrare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, le suddette modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un'ideale valutazione comparativa dei candidati.
3. Ciascun Collegio può inoltre determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, punteggi aggiuntivi per valorizzare specifiche competenze ed esperienze formative maturate quali, ad esempio, Erasmus, tesi o periodi di perfezionamento all'estero che il dottorando dichiara di aver svolto, anche durante il suo percorso universitario di I e II livello.
4. Per la partecipazione alle prove di ammissione è previsto il pagamento di un contributo obbligatorio il cui importo è deliberato dagli organi accademici, la cui restituzione non è ammessa in alcun caso.
5. I criteri e modalità di cui al presente articolo sono resi pubblici mediante pubblicazione sulle pagine web di UNIDAV. Il bando di concorso indica, eventualmente, i Corsi che hanno un proprio autonomo disciplinare di ammissione.
6. La selezione è intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini dei candidati alla ricerca scientifica e le loro motivazioni personali e deve basarsi sulla valutazione del curriculum e di un progetto di ricerca, eventualmente ispirato al lavoro di tesi, su eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, e su un colloquio.
7. Il progetto di ricerca, che deve essere strutturato secondo uno schema standard, ha rilevanza ai soli fini della selezione e non vincola la scelta della tesi di dottorato.
8. Le prove di ammissione possono essere espletate per tutti i candidati in lingua inglese, ove richiesto dal Collegio dei docenti.
9. Per i dottorati di area linguistica è possibile prevedere un'ulteriore prova orale, che precede il colloquio, nel corso della quale accertare l'adeguata competenza del candidato nella lingua di specializzazione dichiarata nel bando. Tale prova sarà valutata da un docente universitario (o qualificato esperto) della lingua di riferimento con un giudizio di idoneità o non idoneità del candidato. I bandi di selezione possono prevedere l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro tre mesi dall'inizio del corso;

Articolo 13 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da non meno di tre membri titolari e tre supplenti scelti fra professori e ricercatori, di università italiane e straniere nonché di Enti Pubblici di Ricerca, aventi competenze specialistiche nei settori scientifici cui si riferisce il corso. Ove possibile le Commissioni hanno una composizione equilibrata per genere. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti pubblici o privati le

Commissioni giudicatrici possono inoltre essere integrate da esperti operanti presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri.

2. I componenti della Commissione giudicatrice sono scelti dal Consiglio di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti.

3. Per qualsiasi tipo di dottorato, ivi compresi i dottorati internazionali disciplinati nei successivi articoli, non si può far parte, in qualità di componente effettivo, della Commissione giudicatrice dello stesso corso di dottorato per due cicli consecutivi.

4. Per i Corsi articolati su più curricula il concorso e la Commissione giudicatrice sono comunque unici, come unica è la graduatoria di merito finale. L'attivazione del singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei vincitori, in base alla scelta da loro effettuata.

Articolo 14 - Ammissione sovranumeraria

1. Possono essere ammessi in sovrannumero e senza borsa, previa partecipazione al bando di concorso e superamento delle prove di ammissione, e fatta salva la proporzione tra numeri di posti con borsa e senza borsa di cui all'art. 4 comma 1 punto 3 lett. c):

a) I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i quali possono godere dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di durata normale del corso o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare;

b) Gli studenti stranieri, aventi i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 11, che non intendono concorrere alle borse di studio bandite da UNIDAV. A tal fine, i candidati devono presentare regolare domanda nei tempi e nei modi riportati nel bando, indicando nella stessa la volontà di essere ammessi in sovrannumero. I candidati sono, altresì, tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, la documentazione sui percorsi formativi e sui risultati conseguiti nelle forme legalmente previste come indicato nel bando concorsuale. Essi possono chiedere di essere valutati su dossier e/o tramite colloquio. Il dossier deve contenere ogni evidenza atta a consentire una valutazione delle potenzialità scientifiche del candidato e, in particolare, un adeguato progetto di ricerca (scritto in italiano o inglese o francese). Il colloquio si svolgerà invece, laddove il candidato non riceva diversa comunicazione, contestualmente allo svolgimento della prova orale dei candidati al concorso.

Articolo 15 - Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo

1. Salvo diverse disposizioni legislative, la frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione (fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 5) e a Master di I e II livello inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.

2. La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con l'incarico di professore universitario a contratto per la titolarità di insegnamenti e di moduli didattici.

3. Il Collegio docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato (per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di compiti di guardia medica per i dottorandi di area medica); per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

4. Non è consentito il cumulo della borsa di Dottorato con gli assegni di ricerca né con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando e con i finanziamenti di cui al Fondo Giovani MUR.

5. È prevista, su domanda del dottorando, la frequenza congiunta del corso di Dottorato con un corso di specializzazione medica con conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal Collegio di Dottorato;

b) incompatibilità tra la borsa di Dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione. c) Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale.

c) ai fini dell'accoglimento della domanda è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di Dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

Articolo 16 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera durata legale del corso, le cui modalità devono essere concordate con il Collegio docenti.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

3. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di Dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del Dottorato.

4. Il dottorando è tenuto a seguire le attività formative e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e con le modalità fissati dal Collegio.

5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa pertinenti a quelle che sono le materie oggetto del Dottorato.

6. Tale attività non può comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea né la sostituzione di docenti titolari, né l'erogazione di insegnamenti. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale finalizzata esclusivamente alla realizzazione del progetto di ricerca.

7. La formazione del dottore di ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stage presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del corso di dottorato.

8. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

9. Ogni studente di Dottorato dispone di un proprio indirizzo e-mail messo gratuitamente a disposizione da UNIDAV. Le comunicazioni del Coordinatore o degli uffici amministrativi agli studenti effettuati via e-mail sono valide a tutti gli effetti. Eventuali comunicazioni riguardanti specifici provvedimenti amministrativi che

abbiano conseguenze limitative dei diritti degli interessati saranno, invece, inoltrate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

10. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che ciascun dottorando acceda al Catalogo delle Pubblicazioni di Ateneo e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica.

11. Alla conclusione del corso di dottorato vige l'obbligo per i dottorandi di effettuare la compilazione del questionario di valutazione del dottorato frequentato.

Articolo 17 – Esclusioni, sospensioni e congelamenti, proroghe

1. Il Collegio, in caso di inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del dottorato, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia infrannuali e/o annuali, in caso di assenza ingiustificata e prolungata o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il dottorato, può, previa notifica, motivatamente deliberare l'esclusione del dottorando dal corso. Tale delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Collegio docenti e con la partecipazione dei Rappresentanti dei dottorandi. A far data dalla delibera di esclusione l'erogazione della borsa di studio è sospesa.

2. Al dottorando è notificato legalmente l'avvio del procedimento di esclusione ed entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, qualora ritenga violati i suoi diritti, può rivolgersi a uno dei rappresentanti di cui al successivo art. 18, comma 1, che ha l'autorità e il compito d'intervenire sulla base di istanze motivate, e può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualunque altra attività istruttoria che ritenga necessaria e al termine può richiedere al Collegio docenti un riesame della decisione di esclusione assunta.

3. Qualora il Collegio confermasse la decisione e il rappresentante di cui al precedente comma 2 ritenesse tale scelta illegittima può trasmettere gli atti al Rettore che li sottopone al Senato Accademico affinché si esprima sul caso in maniera definitiva. Qualora il dottorando sia riammesso alla frequenza del corso, il Collegio docenti ne delibera la riammissione e contestualmente è riattivata l'erogazione dell'eventuale borsa di studio. Al termine del corso, e prima della discussione della tesi, il dottorando recupererà il periodo di sospensione verificatosi nella fase di riesame e i ratei della borsa non fruiti.

5. A seguito di istanza scritta del dottorando, la frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, di norma per il massimo di sei mesi, previa deliberazione del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:

- a) servizio militare ovvero servizio civile;
- b) opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del dottorato;
- c) grave e documentata malattia;
- d) caregivers di beneficiari della Legge n. 104/92.

Non è possibile usufruire della sospensione per frazioni di mese.

6. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

7. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con le scadenze di valutazione intermedie, concedendo il passaggio agli anni successivi con riserva fino al completo recupero del periodo di sospensione ed al completamento della durata legale del corso. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

8. Qualora un dottorando decida di iscriversi ad uno dei corsi di studio indicati all'art. 15 comma 1 dovrà presentare al Collegio dei docenti formale richiesta di autorizzazione al congelamento della carriera.
9. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del singolo dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza oneri finanziari a carico dell'Ateneo.
10. Una proroga della durata del corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, proposta dal Collegio dei docenti, entro la fine del secondo anno di corso, per motivate esigenze scientifiche e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
11. I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Articolo 18 - Rappresentanza dei dottorandi

1. Limitatamente a questioni di tipo organizzativo, didattico e relative ai criteri per l'uso dei fondi di funzionamento, nonché per le questioni disciplinate all'art.17, partecipano alle riunioni del Collegio due studenti di Dottorato eletti dagli studenti stessi. Tali studenti possono coincidere o meno con i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento.
2. La rappresentanza degli studenti di Dottorato in organi accademici è disciplinata dai rispettivi regolamenti.

Articolo 19 - Tesi di Dottorato

1. I candidati, al termine della durata legale del corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione e alla discussione della tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca nella prima sessione d'esame finale utile. Le sessioni di esame finale si concludono di norma il 30 gennaio, il 30 maggio, il 30 settembre di ciascun anno.
2. L'ammissione all'esame finale, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere comunicata all'Ufficio dottorato almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione, unitamente alla segnalazione del settore disciplinare per il quale il dottorando opta, nel caso siano individuati più settori scientifico- disciplinari per il dottorato.
3. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio docenti ed è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese.
4. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due valutatori, di elevata qualificazione, di cui almeno un professore universitario, nominati dal Collegio docenti, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.
5. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. La discussione pubblica si svolge innanzi alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esaminatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
8. L'esame finale di dottorato può essere sostenuto una sola volta.

9. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.

10. Entro quindici giorni dalla discussione della tesi, il dottore di ricerca ha l'obbligo di depositare copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati d'Ateneo che ne cura la trasmissione presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

11. Previa autorizzazione del Collegio docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 20 – Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.

2. Il dottorando è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e gli specifici regolamenti di Ateneo.

3. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università, o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.

Articolo 21 – Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori, appartenenti ai settori scientifico- disciplinari attinenti al dottorato.

2. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al Dottorato ai sensi del Decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

3. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

4. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti, che provvederà, altresì a designare tre supplenti e gli eventuali esperti.

5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

6. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

7. Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati dal Collegio dei docenti, ciclo per ciclo, più settori scientifici nell'ambito dello stesso dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.

8. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." Ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Articolo 23 – Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Ateneo può attivare in sede di accreditamento iniziale, o può successivamente chiedere il riconoscimento della qualificazione di, «dottorati industriali», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate;
 - d) la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca.
3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Articolo 24 - Cooperazione internazionale

1. UNIDAV promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei Dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con Università straniere, accordi inter-istituzionali che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio/multiplo titolo di dottore di ricerca. In particolare, può stipulare convenzioni con Università straniere per lo svolgimento di tesi di dottorato in co-tutela, per il riconoscimento della mobilità internazionale, per l'attivazione di Dottorati internazionali.
2. Le convenzioni che disciplinano le modalità di attuazione del programma di co-tutela sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;
 - b) la nomina di due Tutor di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i tutor di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I tutor di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad università diverse da UNIDAV;
 - c) la redazione e la discussione della tesi in parte nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
 - d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri, esclusi i Direttori di tesi che possono partecipare alla discussione della tesi ma non alla valutazione;

e) ognuna delle due istituzioni si impegna a conferire il titolo di dottore di ricerca o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi in co-tutela” con l’Università

f) la co-tutela di tesi di dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall’inizio del corso, salvo specifica autorizzazione del Collegio dei docenti qualora sussistano particolari interessi scientifici. In questo caso, il Collegio dei docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;

g) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei docenti procederà alla valutazione dell’attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le università partner ai fini dell’ammissione all’anno successivo.

3. La certificazione “Doctor Europaeus” è una menzione aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepite dalla European University Association (EUA). La certificazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” potrà essere rilasciata dall’Ateneo, su richiesta del dottorando, previa delibera del Collegio dei docenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le tesi devono essere valutate da almeno due docenti provenienti da due Università europee diverse da quella in cui la tesi viene discussa;

b) almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere ad un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;

c) parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali europee diverse da quella del paese in cui la tesi viene discussa;

d) la ricerca presentata nella tesi deve essere stata svolta, in parte, durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso da quello del dottorando.

4. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l’ordinamento universitario italiano e quello di un altro paese o altri paesi lo consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali mediante stipula di appositi accordi inter- istituzionali. I requisiti richiesti per l’attivazione di Dottorati con mobilità internazionale e finalizzati al rilascio di un certificato aggiuntivo al titolo, sono identici a quelli dei Dottorati nazionali.

Articolo 25 – Norme transitorie e finali

1. Per l’accreditamento del XXXVIII ciclo in attivazione per l’a.a. 2022-2023 è delegata al Rettore l’attività e la regolazione, anche d’urgenza, necessaria per far fronte alle scadenze delle procedure ministeriali per l’istituzione/rinnovo dei corsi di dottorato.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia di dottorato.

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di UNIDAV, ed entra immediatamente in vigore.